



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **10 luglio 2020**

## La fattura deve contenere il titolo di non imponibilità

*Sentenza Cassazione n. 14275 dell'8 luglio 2020.*

Secondo i giudici di legittimità, il cessionario o committente che riceva una fattura senza l'indicazione dell'ammontare dell'IVA non è tenuto a valutare la **congruità** della eventuale annotazione sostitutiva rispetto all'operazione posta in essere, poiché tale valutazione si tradurrebbe in un **apprezzamento critico** della natura giuridica dell'operazione, ma deve verificare se la fattura stessa contenga una delle annotazioni sostitutive e, in mancanza, a procedere alla regolarizzazione.

In sintesi qualora si riceva una fattura senza l'indicazione dell'IVA la stessa deve riportare **l'annotazione** corrispondente alla mancata indicazione dell'IVA, senza tale controllo il cessionario è sanzionabile.

*"...il cessionario/committente che riceva una fattura senza l'indicazione dell'ammontare dell'imposta, mentre non è certamente tenuto a valutare la congruità della eventuale annotazione sostitutiva rispetto all'operazione posta in essere, poiché tale valutazione si tradurrebbe in un apprezzamento critico della natura giuridica dell'operazione (apprezzamento che, come detto, non è esigibile dal cessionario), è invece chiamato a verificare se la fattura stessa contenga una delle annotazioni sostitutive e, in mancanza, a procedere alla regolarizzazione..... la funzione dell'obbligo di regolarizzazione, posto a carico del cessionario e del committente, è proprio quella di far emergere l'emissione di fatture irregolari da parte del cedente e del commissionario, sì da agevolare l'accertamento della responsabilità di questi ultimi, che lo stesso art. 6, comma 8, non a caso fa salva"*